



1-2929/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

composta dai Magistrati:

dr. Paolo Vittoria	Presidente aggiunto	f.f. R.G. n. 21636/11
dr. Michele De Luca	Presidente di sezione	
dr. Fabrizio Forte rel.	Consigliere	
dr. Giovanni Amoroso	Consigliere	
dr. Bruno Spagna Musso	Consigliere	
dr. Vincenzo Mazzacane	Consigliere	
dr. Vincenzo Di Cerbo	Consigliere	
dr. Francesco Tirelli	Consigliere	
dr. Biagio Virgilio	Consigliere	

oggetto: incompatibilità
professione avvocato per
dipendenti pubblici.

Cron. 2929
Rep. C1

ha pronunciato la seguente:

Ud. 31.01.2012

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 21636 del Ruolo Generale degli
affari civili del 2011 proposto

DA

avv. A IB ;, elettivamente domiciliato in Roma,
alla Via Monte Acero n. 2/A, presso l'avv. Gino Bazzani, che,
con l'avv. Gaetano Guzzardi di Venezia, lo rappresenta e
difende, per procura a margine del ricorso.

RICORRENTE

35
12

CONTRO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA, in persona del presidente legale rappresentante, con sede a Venezia, S. Marco, 4041 e in Venezia, S. Croce, 464.

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA, presso la sua sede in Venezia, S. Croce, 423.

INTIMATI

avverso la decisione del Consiglio nazionale forense n. 67/11 del 9 luglio 2009 - 21 aprile 2011, che ha rigettato l'opposizione dell'avv. **A** **B** zi alla cancellazione dall'albo degli avvocati, ai sensi della Legge 25 novembre 2003 n. 339, quale pubblico dipendente in regime di lavoro a tempo parziale, già iscritto all'albo ai sensi dell'art. 1, comma 56 e 56 bis, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, che aveva fatto venir meno la pregressa incompatibilità del lavoro di pubblico dipendente con la professione forense. Udita, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2011, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte.

Udito l'avv. Gaetano Guzzardi, per il ricorrente, e sentito il P.M. dr. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per l'accoglimento della istanza di sospensione del processo.

Considerato in fatto e in diritto

La decisione del Consiglio nazionale forense riportata in epigrafe ha respinto il ricorso dell'avv. A B contro la sua cancellazione dall'albo professionale, causata dalla sopravvenuta incompatibilità della posizione di dipendente pubblico a tempo parziale con la attività professionale, per effetto dell'entrata in vigore della legge 25 novembre 2003 n. 339, che tale incompatibilità ha sancito, anche retroattivamente, per coloro che già erano iscritti all'albo in base alla legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo il diritto di scelta tra l'uno o l'altro lavoro da esercitare entro tre anni dalla entrata in vigore della nuova normativa. Queste sezioni unite, con ordinanza 6 ottobre 2010 n. 24689 hanno dichiarato *"non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 339 del 2003, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono che il regime di incompatibilità stabilito dall'art. 1 non si applichi ai dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto non superiore al 50 per cento del tempo pieno, già iscritti negli albi degli*

avvocati, alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003, prevedendo invece, all'art. 2, solo un breve periodo di <moratoria> per l'opzione imposta tra impiego ed esercizio della professione per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost."

E' certamente opportuno, ad avviso di queste sezioni unite, attendere, prima di ogni pronuncia sul ricorso, la decisione della Corte costituzionale sul prospettato dubbio di legittimità costituzionale relativo a tale questione e, quindi, è necessario accogliere l'istanza formulata dal ricorrente di sospendere l'efficacia della decisione del Consiglio nazionale forense, sussistendo i presupposti della stessa, come sostenuto dal ricorrente, sussistendo chiaro il danno grave per l'avv. **B** dal permanere della efficacia del provvedimento di cancellazione dall'albo, adottato in applicazione di una norma della cui legittimità costituzionale si è dubitato, durante il tempo necessario al giudice delle leggi per decidere sulla questione.

P.Q.M.


La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo e dispone la sospensione dell'esecuzione della impugnata decisione del Consiglio nazionale forense nei confronti del




ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione del 31 gennaio 2011.

Il primo presidente f.f.



Il consigliere/estensore



Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA



Depositata in Cancelleria

27 FEB 2012



Il Funzionario Giudiziario
Giovanni GIAMBATTISTA

